

TESTO VIGENTE

approvato

Art. 12, comma 4 della Legge regionale 2/05/2017 n. 9

"4. Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8."

PROPOSTA DI MODIFICA

Modifica comma 4, art. 12 della Legge regionale n. 9/2017

1. Il comma 4, art. 12 della Legge regionale n. 9/2017 è così sostituito:

"4. Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8."

Luigi Pella
Vicepresidente

atto 897

TESTO VIGENTE

Art. 12, comma 8 della Legge regionale 2/05/2017 n. 9

"8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali".

PROPOSTA DI MODIFICA

Art.

Modifica comma 8, art. 12 della Legge regionale n. 9/2017

1. Il comma 8, art. 12 della Legge regionale n. 9/2017 è così sostituito:

"8. Per far fronte all'attuale grave carenza di dirigenti medici e comunque fino al 31/12/2025, il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario nelle strutture private accreditate è pari a settantadue anni. Il limite di età non si applica alle strutture autorizzate all'esercizio".




atto 897

ART.**Modifiche dell'articolo 1 della Legge Regionale
5 Novembre 1991, n.9
(Normativa concernete le Nefropatie croniche)**

Al primo comma dell'articolo 1 della Legge Regionale 5 novembre 1991, n.9 aggiungere il seguente comma:

1 TER. Le disposizioni di cui ai commi successivi sono da considerarsi alternative rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 1 bis, e trovano applicazione in assenza di un servizio di trasporto secondario e collettivo operante nella tratta di riferimento.
Le richieste di rimborso in presenza di un servizio di trasporto secondario collettivo non sono ammissibili.



approvato



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Emendamento: Modifiche dell'art. 1 della Legge Regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le Nefropatie croniche)

Breve descrizione del contenuto della norma/emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri):

Trattasi di emendamento con il quale si intende rendere inammissibile il rimborso spese previsto per il trasporto dei pazienti nefropatici in trattamento emodialitico in presenza, nella tratta di riferimento, di un servizio di trasporto secondario e collettivo per gli assistiti, garantito dall'amministrazione anche per il tramite di società affidatarie. Tanto al fine di evitare duplicazioni nei provvedimenti di rimborso con conseguente aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.

Trattasi di spesa:

- corrente
 in conto capitale

ovvero minore entrata:

- corrente
 in conto capitale

in caso di maggiore spesa:

CNI (denominazione)
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
PDCF ____
Importo € ____
CRA ____

CNI (denominazione)
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
PDCF ____
Importo € ____
CRA ____

in caso di minore entrata:

CAPITOLO ____
Denominato "____"
titolo ____, tipologia ____, importo ____;
CRA ____

Natura autorizzazione di spesa:

- limite massimo di spesa
 onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia _____.

Copertura degli oneri:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO ____
Missione _ Programma ____ Titolo ____
importo € ____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

CAPITOLO _____

Missione ____ Programma _____ Titolo _____

PDCF _____

Importo € _____

CRA _____

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO _____

Denominato “ _____ ”

titolo _____, tipologia _____, importo _____

CRA _____

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria:

- dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente;
- le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.

L'emendamento in questione non comporta oneri per il bilancio regionale. Al contrario, esso è volto ad evitare ulteriori oneri a carico del bilancio medesimo, riducendo l'ammissibilità delle istanze di rimborso inoltrate all'amministrazione ai sensi della norma emendata.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2024

CNI (denominazione) _____

PDCF _____

Missione ____ Programma _____ Titolo _____

Importo € _____

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2025 - 2026

CNI (denominazione) _____

PDCF _____

Missione ____ Programma _____ Titolo _____

Importo € _____

Si dichiara che quanto innanzi:

è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria

non è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitari (specificare la normativa ed i motivi di contrasto) .

Bari, li

Il dirigente di Servizio
(Vito Carbone)

Firma
Vito Carbone
26.03.2024
13:04:50
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione

(Mauro Nicastro)

Firma

Mauro
Nicastro
26.03.2024
13:56:56
GMT+01:00

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

de/1

atto 897

Legge regionale di modifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 29.

Art. 1

All'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 è aggiunto il comma 6:

6. *L'A.Re.S.S. inoltre opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia.*

Art. 2

All'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 è aggiunto il comma 3:

3. *Per quanto concerne le finalità previste dal comma 6 dell'articolo 2, sulla base degli indirizzi e della programmazione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, l'A.Re.S.S. è competente in materia di:*

- a) Gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del S.S.R. sulla base dei fabbisogni certificati dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e dei relativi piani autorizzativi assunzionali approvati dalla Giunta Regionale;*
- b) Gestione dei procedimenti in materia di rilascio/revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale, autorizzazioni all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private in applicazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e altra normativa di settore;*
- c) Gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell'accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento titolarità o trasferimento sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;*
- ~~*d) Gestione e coordinamento del CUP unico regionale;*~~
- e) Supporto all'elaborazione di strategie regionali per accrescere l'efficienza e l'efficacia comunicativa in materia di sanità di concerto con il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia.*

Art. 3

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, disciplina le procedure di attuazione dell'articolo 2 della presente legge.

approvato

Renzo Palmi
(Pentassovena)

de/2



atto 897

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

8

EMENDAMENTO

Proposta di legge "....."

All'art. 3 della legge 24.7.2017, n. 28 *efficienza e*
seguita come.

Art.

Al fine di garantire razionalizzazione, strutturazione generale, uniformità regionale ed efficienza del sistema sanitario, così come deriva dall'ordinamento vigente, e garantire la piena funzionalità e continuità assistenziale per tutti i servizi e le prestazioni previsti e nelle more dell'istituzione di Azienda Zero come previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 2074 del 6 dicembre 2021, sono assegnate all' Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - AReSS - le seguenti competenze:

- a) le procedure di reclutamento della dirigenza medica e delle professioni sanitarie attraverso concorsi unici regionali e sulla base del fabbisogno complessivo regionale. Al fine d'individuare competenze professionali specifiche, le procedure di reclutamento per i direttori delle unità operative possono essere bandite a copertura del singolo fabbisogno;
- b) la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, compresa l'attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni anche amministrative, sulla base del profilo professionale o branca specialistica d'appartenenza, favorendo l'interscambiabilità nell'offerta delle prestazioni tra le diverse articolazioni aziendali, di norma nell'ambito della stessa ASL o AOU, salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, anche utilizzando profili professionali affini e in conformità con i contratti collettivi di lavoro;
- e) ricognizione aggiornata trimestralmente sul personale in servizio, raggruppato per profilo professionale, articolazione aziendale d'impiego ed eventuali limitazioni nelle mansioni;



atto 897

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

EMENDAMENTO

Proposta di legge "....."

La competenza di cui al comma 1, lettera b), deve essere esercitata in modo da assicurare la piena funzionalità su scala regionale di tutti i servizi e prestazioni, garantendo le attuali sedi di lavoro della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, salvo la necessità comprovata di garantire turni e reperibilità, a prescindere dagli incarichi nelle diverse articolazioni aziendali, anche amministrative, nel rispetto dei profili professionali, oppure affini, e in conformità con i contratti collettivi di lavoro e assicurando le indennità o gli incentivi previsti.

In via transitoria, appartiene all'AReSS la gestione delle procedure di cui al comma 1, lettera a), non ancora avviate o concluse alla data del 26 marzo 2024.

La Giunta regionale può attribuire tutte le competenze di cui al comma 1, diversamente dall'AReSS ed entro ~~30~~ giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a una delle sei direzioni strategiche, purché nella dimensione unitaria e per tutte le competenze previste.

Fabiano Amati Fabiano Amati

Clausola di invarianza:

La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

offerto

1-1


Emendamento aggiuntivo alla PD/DDL n. 124 - ATTO 897


Alla legge regionale 26 ottobre 2016, m n. 29 (Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia) dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente :


"Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di funzione parametrata alla indennità percepita dai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.


Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante imputazione di euro 10.800,00 sul Bilancio del Consiglio regionale 2024, in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione1, programma 1 - organi istituzionali- titolo 1, con contestuale prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie a valere sulla missione 20 programma 1 titolo 1.


Per ciascuno dei successivi bilanci 2025 e 2026 si provvede mediante imputazione della somma di euro 14.000,00 sulla missione 1 , programma 1, titolo 1 in termini di competenza.

 (FERRINI)


 (SCROCCA)


 (DELL'ERBA)


 (Di Ciccio)

 (MARZOCO)

 (Colloaro)

 (VENTOLA)
Alessandro Pelegrinelli

 (MENNA)

 (MARZARONI)

 (COLLESANI)

 (OFFICI)



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: emendamento l.r.29/2016

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri):

indennità di funzione al Presidente della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia – l.r. 29/2016

Trattasi di spesa:

- corrente
 in conto capitale

ovvero minore entrata:

- corrente
 in conto capitale

in caso di maggiore spesa:

MISSIONE1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 1 - Organi istituzionali

CAPITOLO 1 art. 1 denominato: INDENNITA' DI MANDATO AI CONSIGLIERI ED ASSESSORI REGIONALI
Importo € 10.800,00 (es. 2024) e € 14.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026
CRA SEZIONE Amministrazione e contabilità

in caso di minore entrata:

CAPITOLO ////
Denominato ////
titolo _____, tipologia _____, importo _____;
CRA _____

Natura autorizzazione di spesa:

limite massimo di spesa
oneri valutato: indicare la clausola di salvaguardia _____

Copertura degli oneri:

Esercizio 2024

Fondo di riserva per spese obbligatorie
Missione 20 Programma 1
Importo € 10.800,00

Esercizio 2025 e 2026 si provvederà tramite stanziamento nel relativo capitolo di bilancio

Missione 20 Programma 1
Importo € 14.000,00

CRA: SEZIONE Amministrazione e Contabilità

Clausola di neutralità finanziaria:

- dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
 le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente;
 le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.
(indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale)
Lo stanziamento dei nuovi capitoli è effettuato tramite variazione compensativa

Spesa riferita al presente bilancio: 2024

CAPITOLO 1 art.1 denominato: INDENNITA' DI MANDATO AI CONSIGLIERI ED ASSESSORI REGIONALI
missione 1, programma 1, titolo 1,
Importo € 10.800,00

(previa variazione in diminuzione dal fondo DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE del bilancio del Consiglio regionale

Spesa riferita ai bilanci futuri: 2025 – 2026

CAPITOLO 1 art. 1 denominato: INDENNITA' DI MANDATO AI CONSIGLIERI ED ASSESSORI REGIONALI
missione 1, programma 1, titolo 1,
Importo € 14.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026
stanziamento sul relativo capitolo di bilancio

Si dichiara che quanto innanzi:

- è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria
 non è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitari (specificare la normativa ed i motivi di contrasto)

Bari, li

Il funzionario responsabile

Il Dirigente della Sezione

Firma

Firma

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Si prende atto del parere tecnico
- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa:
- Fino a concorrenza dello stanziamento disponibile sul fondo
- Parere negativo per:
- Mancanza di disponibilità sul capitolo indicato per la copertura finanziaria
 - L'emendamento non indica la copertura finanziaria

Bari, li

*Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
Per delega il funzionario
Rita Sportelli*



Firmato digitalmente da
SPORTELLI RITA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA